

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781 – PEC: asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 51 del 20 GEN 2020

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE


Oggetto: *Appalto denominato “Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici” – Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Affidamento dell’Appalto alla Guerrato S.p.A.*

Estensore: Dott. Roberto Grillo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..


Responsabile del Procedimento: Ing. Antonino Germolè

Data 20.01.2020

Firma 

Il Dirigente della UOC: Ing. Antonino Germolè

Data 20.01.2020

Firma 


Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 503020101, 502020105, 502020111,

Autorizzazione: 502020112 : AUT. 41/2020 e AUT. 39/2020

Data 20/1/2020

Dott.ssa Antonella Rossetti

Firma 

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 20.01.2020

Firma 

Parere del Direttore Sanitario f.f.

Dr. Gennaro d’Agostino


favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data 20.01.2020

Firma 

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con determinazione n. G.17434 del 30/12/2015, la Regione Lazio ha aggiudicato la gara centralizzata comunitaria, suddivisa in lotti, indetta con determinazione n. G04546 del 9 aprile 2014, per il servizio denominato "multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";
- il lotto n. 2 della gara regionale è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Olicar S.p.A. (mandataria) e Enel SI S.r.l. (mandante);
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1346 del 21.11.2016, la ASL di Rieti ha recepito la suddetta aggiudicazione e, il 13.12.2016, la ASL di Rieti e la Olicar S.p.A. (in qualità di mandataria del citato R.T.I.) hanno sottoscritto il contratto di appalto per il multiservizio tecnologico e la fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle ASL di Rieti;
- il 7.02.2017, la ASL di Rieti e la Olicar S.p.A. hanno sottoscritto il processo verbale di consegna dell'appalto in cui l'Assuntore ha dichiarato "di essere perfettamente edotto dei suoi obblighi e di accettare la formale consegna dei servizi di cui trattasi";
- il 21.03.2017, la Olicar S.p.A. ha stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la società, di nuova costituzione, Olicar Gestione S.r.l. alla quale ha ceduto, in affitto, il ramo inerente le commesse pubbliche e private tra cui rientra il contratto in oggetto. Successivamente alla stipula del contratto di affitto di ramo d'azienda, in data 8.05.2017, la Olicar S.p.A. ha depositato presso il Tribunale di Asti un ricorso per concordato preventivo con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, L.F.;
- con nota del 30.10.2019, Olicar Gestione S.r.l. ha comunicato alla ASL il recesso dall'ATI della mandataria Enel Si S.r.l. e, confermando di essere in possesso in proprio dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto del Contratto, ha assunto in proprio tutte le obbligazioni di cui al Contratto di appalto;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. 65548 del 20.11.2019, il DEC ha formulato la contestazione degli addebiti alla Olicar Gestione S.r.l. assegnando a quest'ultima un termine di 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni al RUP, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 136 D.lgs. 163/2006;
- il 6.12.2019, sono pervenute le controdeduzioni di Olicar Gestione S.r.l. con cui la Società ha contestato solo parte degli inadempimenti addebitati nulla dicendo per diversi inadempimenti, così riconoscendo le sue responsabilità;
- sia il DEC che il RUP hanno valutato negativamente le controdeduzioni offerte dalla Olicar Gestione S.r.l. "in quanto non idonee a superare il giudizio espresso in sede di contestazioni dei gravi inadempimenti e art. 136, comma 2, d.lgs. 163/2006, che si conferma";
- con deliberazione n. 1128/D.G. del 20.12.2019 comunicata alla Società con nota prot. n. 72323 del 20.12.2019, l'Azienda, ai sensi dell'art.136 e ss. D.lgs. n.163/2006, ha risolto il contratto di appalto con la Olicar Gestione S.r.l. per i gravi inadempimenti indicati nel provvedimento di risoluzione;
- con la medesima delibera n. 1128/D.G. del 20.12.2019, trattandosi di servizi non interrompibili, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, l'esecuzione è stata



prorogata sino al 31.01.2019 per consentire l'individuazione di un nuovo assunto e la presa in carico da parte di quest'ultimo del servizio;

RITENUTO che

- con Delibera n. 1148/D.G. del 23/12/2019, l'Azienda, conseguentemente alla risoluzione del contratto, ha provveduto allo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art.140 del d.lgs. 163/2006, e ha incaricato il Responsabile Unico del Procedimento di eseguire gli adempimenti necessari per l'interpello della Guerrato S.p.A.;
- con nota n. 72859 del 24/12/2019, il Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto alla Guerrato S.p.A. di dichiarare il possesso dei requisiti, di carattere generale e speciale, previsti dalla *lex specialis* della gara indetta dalla Regione Lazio con Determinazione n. G04546 del 09/04/2014;
- con PEC del 07.01.2020 ed acquisite al protocollo aziendale n. 716/20 del 08.01.2020, la Guerrato S.p.A. ha trasmesso una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, di carattere generale e speciale, previsti dalla *lex specialis* di gara e (ii) una dichiarazione integrativa contenente informazioni ulteriori sottoposte alla valutazione della stazione appaltante;
- con sentenza del Tribunale di Asti n.1/2020 del 13.1.2020 è stato dichiarato il fallimento di Olicar gestione S.r.l e ciò determina la necessità di procedere tempestivamente all'affidamento alla Guerrato S.p.A nelle more della verifica dei requisiti dichiarati.
- L'efficacia della delibera è comunque condizionata alla verifica in corso dei requisiti.

RITENUTO che:

- quanto rappresentato dalla Società nella relazione integrativa non rileva ai fini dell'affidamento in quanto non si versa in una ipotesi di cui all'art.38 comma 1 lett.f del d.lgs n.163/2006 applicabile *ratione temporis* di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualunque mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
 - o **Il punto A**, non evidenzia un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; come risulta dal decreto del Presidente del Tribunale di Rovigo del 25.09.2017, le parti sono addivenute ad una risoluzione "per mutuo dissenso" e, quindi, non vi è stato alcun accertamento circa l'imputabilità degli inadempimenti. Peraltro, in quel caso, la Guerrato aveva proceduto ad un atto di diffida nei confronti della Asl contestando la correttezza e la mancanza di collaborazione;
 - o **Il punto B** della relazione integrativa nulla riferisce in merito alla fattispecie dell'art.38 in argomento;
 - o **Il punto C** fa riferimento a servizi diversi rispetto a quelli oggetto del presente affidamento e dall'esame dei fatti non emergono profili di gravità tali da determinare una valutazione di inaffidabilità dell'operatore economico rispetto al presente affidamento;
 - o **Il punto D** riguarda l'escussione di una cauzione da parte della Consip nell'ambito del contratto di appalto per facility management per fatti non riconducibili alla Guerrato ma ad una mandante dell'ATI che si è interamente accollata il relativo pagamento (cfr. sentenza del Tribunale Civile di Roma - sez. XII, n. 13666/2018);
 - o **Il punto E** fa riferimento ad inadempimenti contestati alla Guerrato che non rivestono un carattere oggettivo di gravità. Inoltre, la Società ha attivato due

procedimenti arbitrari per la dichiarazione dell'illegittimità della risoluzione del contratto che sono tuttora in corso;

- In merito alla procedura concordataria, si rileva che la stessa si è conclusa con decreto di omologa dell'1.4.2019 non opposto nei termini di legge. Dal decreto di omologa non risulta alcun limite alla partecipazione alle gare pubbliche da parte della Guerrato, o obblighi di autorizzazione.

Per quanto riguarda il **punto F** relativo ad i carichi pendenti si rileva che le prime due informative riguardano soggetti cessati dalla carica e non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.38 c.1 del D.lgs 163/2006. Si osserva comunque che come riferito dalla Società detti soggetti si sono dimessi dagli incarichi ricoperti ed hanno, anche, ceduto le quote societarie. Gli altri soggetti interessati dalle informative sono stati assolti in primo grado o hanno procedimenti penali pendenti. Si rileva che la pendenza di procedimenti penali, in assenza di ulteriori elementi non nella disponibilità della ASL, non costituisce un "mezzo adeguato" di prova in grado di precludere alla Società l'affidamento (vedi TAR Lombardia – Milano, Sez. I, 16.05.2019, n. 1120).

- In conclusione, il proponente Responsabile Unico del Procedimento, ritiene che le circostanze rappresentate nella dichiarazione integrativa della Guerrato S.p.A. non incidono sulla credibilità tecnica e/o professionale dell'operatore;

CONSIDERATO che la Guerrato S.p.A., con nota del 17.01.2020 trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, ha fatto pervenire apposita dichiarazione (Allegato n. 1):

- di impegno ad eseguire l'appalto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;
- di impegno a presentare la garanzia fideiussoria definitiva ex art. 113 del d.lgs. 163/2006, considerando una data presunta di attivazione del servizio fissata al 01/02/2020 (durata residua del contratto pari a 5 anni ed 11 mesi), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto di appalto;

CONSIDERATO che:

- il corrispettivo del contratto in essere con la Olicar Gestione S.r.l. è stato calcolato e corrisposto sulla base del verbale di consegna dell'anagrafica architettonica e impiantistica allegato al contratto, delle consistenze accertate nel corso dell'appalto nonché delle Revisione Prezzi comunicate dalla Regione Lazio fino al 2019 ed è pari ad un importo annuo di € 6.292.982,16 IVA esclusa ed un importo complessivo dell'affidamento per i 5 anni e 11 mesi di € 37.233.477,76 IVA esclusa, salvo conguaglio di gestione;
- il predetto importo è comprensivo degli oneri relativi agli interventi di manutenzione remunerati a misura (manutenzione correttiva a guasto oltre franchigia e manutenzione straordinaria) che per ciascuna annualità non potrà superare il 20% del canone complessivo corrisposto ed è quindi stimato approssimativamente in € 1.015.545,72 annuo IVA esclusa;

DATO ATTO che con atto deliberativo n. 486/D.G. del 04/06/2019 quest'Azienda ha approvato il nuovo "Regolamento recante la disciplina per la corresponsione del fondo incentivante di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016";

RITENUTO di stimare in € 312.248,32 al lordo degli oneri riflessi, la somma a disposizione dovuta ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016;

PRESO ATTO che anche sulla base delle previsioni di cui all'allegato III al Capitolato Tecnico (art. 6.4), il quadro economico dell'affidamento alla Guerrato S.p.A., salvo conguaglio di gestione, è il seguente:

Oggetto: Appalto denominato "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici" – Lotto n. 2 – C.I.G.: 5699432811 – ASL Rieti C.I.G. (derivato): 7223759282. Affidamento dell'Appalto alla Guerrato S.p.A..

Pag. 5 di 8

QUADRO ECONOMICO	
Corrispettivo a Canone	€ 31.224.832,22
Quota presunta Manut. Straordinaria	€ 6.008.645,54
SUB- TOTALE (A)	€ 37.233.477,76
Somme a disposizione (B):	
Quota ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 al netto della quota di Manut. Straordinaria	€ 312.248,32
IVA 22% su (A)	€ 8.191.365,11
SUB-TOTALE B	€ 8.503.613,43
TOTALE A + B	€ 45.737.091,19

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 163/2006, alla Guerrato S.p.A. il contratto del Multiservizio Tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità dell'Azienda Asl di Rieti alle medesime condizioni già proposte in sede di Gara Regionale dal R.T.I. composto dalla Olicar S.p.A. e dal Enel Sì S.r.l.;
2. DI SUBORDINARE l'efficacia della presente delibera alla verifica in corso dei requisiti dichiarati dalla Società Guerrato S.p.A.;
3. DI APPROVARE il seguente quadro economico ipotizzando come data presunta di attivazione del servizio il 01.02.2020:

QUADRO ECONOMICO	
Corrispettivo a Canone	€ 31.224.832,22
Quota presunta Manut. Straordinaria	€ 6.008.645,54
SUB- TOTALE (A)	€ 37.233.477,76
Somme a disposizione (B):	
Quota ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 al netto della quota di Manut. Straordinaria	€ 312.248,32
IVA 22% su (A)	€ 8.191.365,11
SUB-TOTALE B	€ 8.503.613,43
TOTALE A + B	€ 45.737.091,19

4. DI IMPEGNARE l'onere del presente provvedimento pari ad € 45.737.091,19 IVA inclusa, comprensivo della quota incentivante ex art. 113, come di seguito indicato:
 - Per € 2.981.374,60 nel conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – bilancio 2020;
 - Per € 3.252.408,65 nel conto economico 503020101 "Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari" – bilanci dal 2021 al 2025;
 - Per € 2.026.804,68 nel conto economico 502020105 "Riscaldamento" - bilancio 2020;
 - Per € 2.211.059,65 nel conto economico 502020105 "Riscaldamento" - bilancio dal 2021 al 2025;
 - Per € 1.769.013,34 nel conto economico 502020111 "Utenze elettricità" bilancio 2020;
 - Per € 1.929.832,73 nel conto economico 502020111 "Utenze elettricità" bilanci dal 2021 al 2025;
 - Per € 308.835,60 nel conto economico 502020112 "Altre utenze" – bilancio 2020;
 - Per € 336.911,56 nel conto economico 502020112 "Altre utenze" – bilancio dal 2021 al 2025;
5. DI DARE ATTO che il predetto impegno di spesa annulla e sostituisce quello assunto con atto deliberativo n. 1346/D.G. del 21.11.2016;
6. DI RINVIARE a successivo atto l'accantonamento della somma a disposizione dovuta ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016;
7. DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazione, per gli adempimenti di competenza;
8. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso


IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 20 GEN. 2020

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 20 GEN. 2020

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33


in oggetto

per esteso

in data 20 GEN. 2020

Rieti li 20 GEN. 2020

IL FUNZIONARIO





Spettabile
Azienda Sanitaria Locale Rieti
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

Alla c.a. Responsabile del Procedimento
Ing. Antonino Germolè

Trasmessa a mezzo pec:
asl.rieti@pec.it

OGGETTO: Gara regionale indetta con determinazione N. G04546 del 9 Aprile 2014 con bando pubblicato sulla GURI n. 45 del 18 Aprile 2014, per il servizio denominato "Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione Lazio" –
Dichiarazioni di impegno

Il sottoscritto ANTONIO SCHIRO, nato a Badia Polesine (RO) il 24/01/1970, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di PRESIDENTE e legale rappresentante della GUERRATO SPA, con sede in ROVIGO, Viale Delle Industrie n. 8 codice fiscale n. 00099440299 e partita IVA n. 00099440299, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, con riferimento al Vs.Prot. 3157/2020 del 17/01/2020,

DICHIARA

- Di impegnarsi, ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 163/2006, ad eseguire l'appalto alle medesime condizioni di cui all'offerta formulata dal RTI Olicar Spa – EnelSi srl in sede di gara regionale; a tal fine, si provvederà a sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica del suddetto RTI;
- Di impegnarsi a consegnare la garanzia definitiva ex art. 113 del d.lgs. 163/2006, considerando una data presunta di attivazione del servizio fissata al 01/02/2020 (durata residua del contratto pari a 5 anni ed 11 mesi), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto di appalto.

In fede

Rovigo, 17/01/2020

GUERRATO S.p.A.
Il Presidente
Antonio Schiro
(firmato digitalmente)